



COMUNE DI MONTE DI PROCIDA

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

ORDINANZA

REGISTRO GENERALE N. 57 DEL 13/08/2026

OGGETTO: Arenili pubblici del Comune di Monte di Procida. Interdizioni 14 - 17 Agosto 2026.

IL SINDACO

PREMESSO CHE il Comune di Monte di Procida è un Ente a vocazione turistica balneare e, pertanto, risulta di primario interesse garantire alla collettività il pieno utilizzo delle spiagge a libera fruizione in sicurezza e nel rispetto delle norme igieniche ed, altresì, promuovere un'immagine curata del litorale, in particolar modo nel periodo di Ferragosto, periodo di maggiore afflusso turistico;

CONSIDERATO CHE:

- negli anni precedenti, in particolare durante la notte del Ferragosto ed in occasione del consueto sparo dei fuochi pirotecnici, a causa dell'accensione dei falò, campeggi e bivacchi notturni indiscriminati, le spiagge libere sono state oggetto di atti di inciviltà e vandalismo, con abbandono di rifiuti e conseguenti problematiche anche di ordine igienico sanitario rappresentando, pertanto, sia un pericolo ambientale che un pericolo per la pubblica e privata incolumità;
- a causa di tali accadimenti, inoltre, nelle giornate successive si sono create notevoli difficoltà per i mezzi e gli operatori addetti alla pulizia e manutenzione delle spiagge;
- detti comportamenti hanno contribuito a turbare il libero utilizzo e la regolare fruizione degli arenili pubblici;

RICHIAMATA la ordinanza sindacale n. 56 del 12/8/2026 avente ad oggetto *“Divieto di vendita di bevande in bottiglie, lattine, contenitori di vetro, plastica rigida, tetrapak o qualsiasi altro materiale, durante il “Ferragosto Montese 2026”*.

RITENUTO, per quanto sopra espresso, urgente ed improcrastinabile adottare per gli arenili specifica ulteriore prescrizione al fine di salvaguardare e tutelare la salubrità dei luoghi, il decoro urbano, l'igiene pubblica e la pubblica sicurezza della cittadinanza integrando, altresì, la

succitata Ordinanza 56/2026 la cui prescrizione necessita di essere estesa anche per gli arenili di Torregaveta e Miliscola per i giorni 14 e 15 Agosto 2026 (da intendersi la notte tra il 14 ed il 15 Agosto 2026) e 15 e 16 Agosto 2026 (da intendersi la notte tra il 15 ed il 16 Agosto 2026), dalle ore 18:00 alle ore 04:00;

VISTI:

- gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 267 del 18/08/2000, con riferimento al potere di Ordinanza del Sindaco al fine di fronteggiare le situazioni che accrescano e favoriscano forme di insicurezza urbana e di carattere igienico sanitario sotto tutti i profili in premessa analizzati;
- il D. L. 14/2017 come convertito nella L. 48/2017 e successive modifiche ed integrazioni in ordine al potere sindacale in materia di sicurezza pubblica;
- il D. Lgs. 152/2006;

RITENUTO CHE le situazioni di fatto e di diritto, fin qui esposte e motivate, integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità ed incolumità pubblica, nonché del decoro urbano, ai sensi delle norme tutte sopra richiamate;

ORDINA

Per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati, al fine di salvaguardare, tutelare e preservare la sicurezza, l'igiene pubblica ed il decoro urbano degli arenili del Comune di Monte di Procida:

- per gli arenili pubblici di **Miliscola, Torregaveta e Acquamorta**, per i giorni 14 e 15 Agosto 2026 (da intendersi la notte tra il 14 ed il 15 Agosto 2026), 15 e 16 Agosto 2026 (da intendersi la notte tra il 15 ed il 16 Agosto 2026) e 16 e 17 Agosto 2026 (da intendersi la notte tra il 16 ed il 17 Agosto 2026), dalle ore 18:00 alle ore 04:00, il **divieto** di:
 - ✓ detenzione e trasporto di legna, carbone e di qualsiasi altro materiale astrattamente utilizzabile per l'accensione di fuochi sulle spiagge e nelle adiacenze di esse;
 - ✓ deposito e/o di abbandono di rifiuti di qualsiasi genere il cui conferimento va effettuato negli appositi contenitori posizionati sulle spiagge e nelle adiacenze di esse;
 - ✓ installare, tende ed accampamenti di qualsiasi genere, emettere suoni o rumori oltre i limiti e al di fuori degli orari previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamenti sulle spiagge, nelle adiacenze di esse e su tutto il litorale;
 - ✓ accensione, con qualsiasi tipo di combustibile, di fuochi e falò sulle spiagge, nelle adiacenze di esse e su tutto il litorale;
 - ✓ praticare qualsiasi forma di bivacco, campeggio ed accensione di fuochi e falò sulle spiagge di Miliscola, Torregaveta e Acquamorta e nelle adiacenze di esse;
 - ✓ vendita, per tutti gli esercizi pubblici e commerciali presenti in un raggio di 500 mt. dai suddetti arenili, di bevande in bottiglie, lattine, contenitori di vetro, plastica rigida, tetrapack o qualsiasi altro materiale, consegnandone la commercializzazione solo in bicchieri di plastica leggera o carta.

Resta ferma per le attività autorizzate la facoltà di effettuare il servizio al tavolo e di vendere, per asporto, le bevande in contenitori di plastica leggera o di carta e di somministrare e/o consentire il consumo delle bevande in vetro all'interno dei locali e nelle aree esterne private o autorizzate per l'occupazione di suolo pubblico ai fini della somministrazione.

La Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine sono incaricati dell'esecuzione e della vigilanza sull'esatta osservanza del presente provvedimento.

DISPONE

La trasmissione della presente ordinanza al:

- Al Prefetto di Napoli;
- Al Commissariato di Pozzuoli;
- Comando della Stazione Carabinieri di Monte di Procida;
- Comando Delegazione Spiaggia Capitaneria di Monte di Procida;
- Comando di Polizia Locale di Monte di Procida;
- All'Ufficio Demanio e Patrimonio del Comune di Monte di Procida;
- Ai Comuni limitrofi;
- Alle Associazioni di Protezione Civile del Comune di Monte di Procida.

La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo pretorio online del Comune di Monte di Procida, sul sito internet dell'Ente.

AVVERTE

Che le violazioni alla presente ordinanza, fatte salve le responsabilità civili e penali e se non già sanzionate da specifica normativa, saranno punite, ove il fatto non costituisca più grave reato, con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 (venticinque/00) ad € 500,00 (cinquecento/00) ai sensi dell'art. 7 - bis del D. Lgs. 267/2000.

INFORMA

Avverso al presente provvedimento è ammesso:

- ricorso al Tribunale Amministrativo della Campania entro 60 giorni ai sensi del D. Lgs. 104/2010
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

IL SINDACO

Dott. Salvatore Scotto di Santolo

FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.LGS. N.82/2005, MODIFICATO ED INTEGRATO DAL D.LGS. N.235/2010, NONCHÉ DAL D.P.R. N.445/2000 E NORME COLLEGATE, CHE SOSTITUISCE IL DOCUMENTO CARTACEO E LA FIRMA AUTOGRAFA, E CONSERVATO DIGITALMENTE PRESSO IL COMUNE DI MONTE DI PROCIDA